



TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE - UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

n. 451 / 2016 R.G.E.

Il G.E.

letto il ricorso in opposizione proposto dall'esecutato;

esaminati gli atti del procedimento;

richiamato il condivisibile principio di diritto secondo cui è legittima l'interpretazione del titolo esecutivo di formazione giudiziale, allo scopo di definire il contenuto del diritto, attingendo gli elementi necessari anche da atti estranei al documento stesso (Cfr. Cass. S.U. n. 11066/2012);

considerato che, benché tale principio possa estendersi anche ai titoli di formazione stragiudiziale, poiché questi ultimi non risultano preceduti da un accertamento in senso tecnico, l'integrazione del contenuto deve essere effettuata secondo i criteri generali di interpretazione del contratto, con l'ulteriore conseguenza che non può astrattamente escludersi la determinazione del diritto da attuare forzosamente mediante atti richiamati o presupposti dal titolo stragiudiziale, dovendo di contro escludersi che il contenuto del titolo esecutivo possa essere integralmente definito mediante rinvio ad altro atto, specie se unilaterale;

osservato che nel caso di specie, a fronte dell'allegazione del ricorrente della carenza di titolo, l'opposto istituto di credito ha sostenuto: a) la valenza esecutiva del contratto di apertura di credito, per essere il credito determinabile secondo un criterio preventivamente stabilito nel documento contrattuale, comprensivo peraltro del piano di ammortamento; b) la quantificazione del dovuto secondo le pattuizioni contrattuali; c) la ricorrenza di mutuo ipotecario o finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca, versato su conto corrente sotto forma di apertura di credito e destinato esclusivamente al rimborso del finanziamento e dunque l'equipollenza alla *traditio rei*



della giuridica disponibilità;

ritenuto di non poter condividere la tesi dell'opposta, nel caso di specie, in relazione al punto c), in quanto il contratto di apertura di credito del 26/2/2009, posto a base dell'azione esecutiva, prevede la messa a disposizione di una somma determinata, con facoltà di utilizzarla e con obbligo di restituzione entro una determinata scadenza, ma non offre prova della somma effettivamente utilizzata, a fronte di un importo astrattamente messo a disposizione, sì da poter ritenere il credito restitutorio determinabile secondo le condizioni contrattuali;

rilevato in sostanza che il credito suppone la prova dell'effettivo prelievo delle somme, nella specie desumibile solo dalle scritture contabili, prive di valenza esecutiva (Cfr. art.2 del contratto, che stabilisce che l'utilizzo della linea di credito presuppone l'adempimento di obblighi ulteriori e produzioni documentali, con conseguente esclusione di disponibilità giuridica di somme alla stipula del contratto);

dato atto, infine, che in data successiva alla riserva è intervenuto nel procedimento altro creditore, in virtù di contratti di mutuo chirografario non prodotti, avendo offerto solo l'atto di cessione dei relativi crediti e certificazioni ex art.50 del t.u. n.385/1993;

ravvisati pertanto i gravi motivi che giustificano la sospensione dell'esecuzione;

ritenuto che la carenza di precedenti specifici di legittimità in tema di valenza dell'atto pubblico di apertura di credito giustifichi la compensazione delle spese di questa fase;

P.Q.M.

- 1) letto l'art.624 c.p.c., sospende l'esecuzione;
- 2) compensa le spese processuali della fase cautelare;
- 3) assegna il termine perentorio di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.

Si comunicati

Bari, 10/07/2018

Il G.E.

Raffaella Simone

